

conseguenza il differimento dell'esibizione dei documenti al momento della conclusione dell'intera procedura concorsuale si risolve in una grave menomazione del diritto di difesa.

Inoltre, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 217/01/CONS, stabilisce che il "differimento dell'accesso può essere disposto quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardare delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa" (art. 2, comma 5). Nel caso in esame si ritiene che l'esibizione dei documenti richiesti e l'eventuale estrazione di copia di alcuni di essi, non sia tale da pregiudicare il buon andamento dell'attività dell'Autorità.

Si ritiene, pertanto, che i documenti richiesti siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrenti: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Direttore della Casa Circondariale di

Fatto

I sigg. ri, con un provvedimento del Direttore della Casa Circondariale di del 30 marzo 2006, emesso sulla base di una relazione del Vice Commissario, Comandante del reparto – direttore, sono stati rimossi dall'incarico di assistenti capo, in servizio presso l'ufficio Conti Correnti della casa Circondariale medesima. Nella suddetta relazione si afferma che le disfunzioni derivanti dall'operato dei tre addetti hanno inciso sull'ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria.

In particolare, si imputano ai sigg. ri, il ritardo con il quale è consegnato il mod.ai ristretti, le inadempienze relative all'acquisto dei generi non compresi nel mod., il ritardo nel caricamento dei fondi dei ristretti, nonché la frequente concomitante assenza degli operatori; si osserva, poi, nella relazione che l'impossibilità da parte dei ristretti di acquistare generi etc., ha generato un notevole malcontento tra la popolazione detenuta, la quale recepisce tali disfunzioni come vessazioni e soprusi dell'amministrazione.

Successivamente, al fine di consentire agli istanti di valutare la legittimità dell'esonero, il legale rappresentante dei medesimi ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- *stampe del registro mensile dei contanti dal bollettario dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*

- *stampe riepilogo mensile dei vaglia dei detenuti dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*
- *stampe modellodal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;*
- *relazione del Capo Area e Responsabile di Cassa.*

Attraverso i documenti indicati, infatti, è possibile attestare la professionalità, la diligenza, nonché la puntualità degli istanti nell'espletamento delle loro funzioni nell'Ufficio Conti Correnti.

La suddetta istanza non è stata accolta dall'amministrazione sulla base di una duplice motivazione: la prima, di ordine procedurale, attiene alla mancanza dell'atto di delega dell'interessato munito di sottoscrizione autenticata, atteso che, afferma l'amministrazione, la procura alle liti non abilita il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi. La seconda motivazione sulla quale si fonda il diniego, attiene alla mancanza del nesso di causalità tra i documenti richiesti e la situazione che si intende tutelare, nonché alla sussistenza di ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di situazioni finanziarie ed economiche, tali da ostacolare il rilascio dei predetti documenti.

Avverso tale diniego i sigg., in data 4 luglio 2006, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Direttore della Casa Circondariale di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame si osserva che la circolare del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006, attuativa del decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, dispone che, nel caso di rappresentanza delle persone fisiche, il titolo che attesta la qualità di rappresentante "consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" e che "la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a chiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo". L'art. 30 del d.P.R. citato, relativo alle modalità per la legalizzazione delle firme, tuttavia, stabilisce che "nelle legalizzazioni

devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data ed il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Pertanto, la circolare dell'8 marzo 2000, in quanto attuativa di un decreto ministeriale che, in base alla successione delle leggi nel tempo e alla gerarchia delle fonti, si deve considerare tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, deve considerarsi anch'essa caducata e, quindi, inapplicabile.

Passando all'esame delle altre motivazioni sulle quali si fonda il diniego di accesso si osserva che gli istanti sono titolari di un interesse diretto, ossia personale, appartenente alla sfera dell'interessato, concreto, ossia collegato con il bene della vita coinvolto dal documento ed attuale alla tutela della propria reputazione (T.A.R. Veneto, sez. III, 1 settembre 2005, n. 3277), e che i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva. Infatti, i documenti sono collegati da un nesso di causalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere, atteso che i medesimi sono utili per dimostrare, nelle opportune sedi, la diligenza dei ricorrenti nello svolgimento delle funzioni e, dunque, l'illegittimità del provvedimento disciplinare.

Con riferimento alla terza delle motivazioni addotte dall'amministrazione, si osserva che quando l'accesso ai documenti amministrativi viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici lo stesso deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi. In altri termini, nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale ha dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate –

e nei confronti di:s.r.l.

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 15 maggio 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata è stata cessionaria di merce venduta dalla Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 12 giugno 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 22 giugno 2006, l'Agenzia dell'entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicitato il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i

documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Preliminarmente si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 10 agosto 2006 il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la l.n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi

dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone,

gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art.24, comma 7, della legge n.241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In ogni caso lasrl, alla quale era stato notificato il ricorso, non ha formulato alcuna opposizione, con ciò dimostrando di non avere alcuno interesse ad opporsi alla domanda di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Seconda Università degli studi di

Fatto

Il sig..... ha presentato, in data 13 giugno 2006, una richiesta di accesso al Rettore della Seconda Università degli Studi di, volta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

- 1. nota dell'amministrazione n. 503/06;*
- 2. verbale dell'esame in Psicologia Clinica, sostenuto dall'istante in data 6 marzo 2006, ed ogni altro atto e documento connesso;*
- 3. provvedimento di nomina della commissione esaminatrice della predetta seduta di esami, ivi compresa l'indicazione dei suoi componenti;*
- 4. documento dal quale si evince il nominativo del titolare della cattedra di Psicologia Clinica.*

Afferma il richiedente nella nota che i documenti richiesti sono necessari al fine di poter esercitare la tutela giurisdizionale avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, adottata dall'amministrazione il 5 giugno 2006. In effetti, il ricorrente aveva presentato tale rimedio amministrativo avverso il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice aveva stabilito il mancato superamento dell'esame di Psicologia Clinica.

In particolare, nel predetto ricorso l'istante lamentava l'illegittimità del provvedimento per mancanza, nella seduta d'esame del giorno 6 marzo 2006, del numero

legale dei componenti la commissione esaminatrice, ossia 2/3. Specifica, infatti, il ricorrente che nonostante la commissione esaminatrice fosse formalmente composta da tre membri, prof., prof., prof., gli esami sono stati condotti, per l'intera seduta, solo dal prof.; quest'ultimo, inoltre, ha delegato le interrogazioni ad un suo assistente. Malgrado la prof. ed il prof. non fossero presenti alla seduta d'esame, i verbali degli esami risultano sottoscritti anche da loro.

L'amministrazione, con nota del 5 giugno 2006, ha rigettato il ricorso gerarchico affermando che la commissione esaminatrice era regolarmente costituita in quanto erano presenti in sede d'esame il titolare del corso prof. e la dott.ssa, cultore della materia, membro componente della commissione, come precisato nella nota n. dall'Ufficio di Presidenza.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di accesso l'istante si è recato presso gli uffici dell'amministrazione al fine di ritirare la copia dei documenti, a seguito del diniego verbale e avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ha presentato, in data 19 luglio 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Rettore della Seconda Università degli Studi di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame i documenti richiesti sono strumentali alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato respinto all'esame di Psicologia Clinica, i medesimi, pertanto, sono accessibili atteso che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990). Tuttavia, anche nel caso in cui il ricorrente non avesse ritenuto di volere adire le vie giudiziarie, il medesimo, avrebbe, in ogni caso, avuto diritto ad accedere ai documenti su indicati, atteso

che il sig. è titolare di un interesse personale, concreto, ed attuale volto a verificare che la procedura di svolgimento delle prove d'esame avvenga in modo regolare.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

Fatto

Il prof., quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto 1) “l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale del Collegio dei Docenti del 13.9.2005 con tutti gli eventuali atti allegati (verbale redatto e sottoscritto dai componenti il seggio elettorale che ha presieduto la votazione del progetto 'Qualità')”, 2) “l'estrazione in copia, resa autentica, del conto consuntivo dell'esercizio finanziario dal 1.1.2004 al 31.12.2004” precisando che “l'interesse per la richiesta di cui al punto 1 è tipizzato alla conoscenza di atti correlati alla propria funzione di docente; l'interesse per la richiesta di cui al punto 2 è correlata allo svolgimento di attività professionale svolta nell'anno scolastico 2003/2004 dal richiedente”.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e formatosi il silenzio-rigetto il prof. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda di accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: *Aeronautica Militare*

Fatto

Il sig....., M.llo, ha presentato al Comando di appartenenza una prima istanza di accesso datata 24.1.2006, con la quale chiedeva di poter visionare la sua “cartella personale presso il Nucleo Personale e Mobilitazione dell’Ufficio Comando, per completezza di documentazione”.

L’amministrazione interessata, con nota in data 14.2.2006, invitava il suddetto presso l’Ufficio Comando “per ottenere la visione del proprio fascicolo personale e poter procedere all’eventuale trascrizione dei protocolli dei documenti da richiedere in copia”; risulta dagli atti che in data 22.3.2006 il sig. ha preso regolarmente nota dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Successivamente, in data 11.4.2006, il suddetto presentava una nuova istanza di accesso chiedendo una serie di documenti, specificamente indicati nell’istanza stessa, documenti “contenuti nella cartella fascicolo personale visionata, in ultima data, il 22 marzo 2006”.

L’Aeronautica Militare, con nota in data 10.5.2006, invitava il suddetto presso l’Ufficio Comando “per avere accesso agli atti amministrativi richiesti ed ottenere una ‘copia conforme’ degli stessi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa”: risulta dagli atti che in data 23.5.2006 il sig. ha estratto copia degli atti richiesti ad eccezione di alcuni documenti, specificamente indicati, “non risultanti nel carteggio personale”.

Il ricorrente ha firmato il relativo processo verbale per presa visione.

Successivamente, con atto in data 20.6.2006, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando che i documenti non risultanti nel carteggio personale, di cui al processo verbale in data 23.5.2006, sarebbero stati distratti “per un non meglio identificato motivo”.

Diritto

Si rileva che il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Manca, infatti, un provvedimento, espresso o tacito, di diniego d'accesso che consenta l'esame del ricorso.

L'Amministrazione, infatti, non ha mai negato l'accesso ai documenti richiesti: la mancanza di alcuni documenti nel fascicolo personale non costituisce diniego di accesso e, tra l'altro, il ricorrente stesso nulla ha lamentato nel verbale in data 23.5.2006 circa la presunta "distrazione" di documenti dal suo fascicolo personale.

E difatti il ricorrente, dopo aver rilevato la mancanza di alcuni documenti dal suo fascicolo, ha ommesso di chiedere espressamente all'Amministrazione competente l'accesso ai documenti che "assume" non rinvenuti nel fascicolo stesso: solo l'esito negativo di tale richiesta difatti avrebbe concretato il presupposto per la proposizione di un rituale ricorso a questa Commissione ai sensi dell'art.25 della legge. 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di in data 20 giugno 2006 ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

La richiesta di accesso all'amministrazione, nella quale il premette di essere assegnato al regime E.I.V. da molti anni, è stata motivata dal ricorrente in funzione della possibilità di proporre reclamo e/o istanza di "declassificazione" ai sensi dell'articolo 35 della citata legge o, più genericamente, "ricorso al Tribunale".

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 27 luglio u.s.) contro il rifiuto tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente.

Diritto

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si atteggi ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare